

	STATUTO	
	SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI	
	Articolo 1 - DENOMINAZIONE	
	È costituita la associazione non riconosciuta denominata "AS-	
	SOCIAZIONE 360° - E.T.S." .	
	Articolo 2 - FINALITÀ	
	La associazione è costituita per perseguire le seguenti fina-	
	lità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale quali at-	
	tività socio-assistenziali, educative e di contrasto al feno-	
	meno della segregazione sociale, mediante iniziative di carat-	
	tere inclusivo sia nella sfera privata che lavorativa della	
	persona.	
	La associazione, pertanto, non persegue alcuno scopo di lucro.	
	Articolo 3 - OGGETTO	
	La associazione ha ad oggetto lo svolgimento in via esclusiva	
	o prevalente delle seguenti attività di interesse generale:	
	Attività socio-assistenziali ed educative quali:	
	-promuovere, realizzare e gestire servizi di accoglienza a	
	cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e la	
	gestione dei relativi servizi connessi;	
	-promuovere e realizzare assistenza ed integrazione a migran-	
	ti, rifugiati, sfollati e richiedente asilo anche attraverso	
	l'apertura e gestione di apposite strutture di accoglienza;	
	-promuovere e realizzare centri di ascolto e di informazione e	
	formazione a favori di migranti e richiedenti asilo;	

	-promuovere attività di formazione culturale e professionale	
	anche in collaborazione con altre istituzioni e organismi;	
	-promuovere e organizzare centri di documentazione formazione,	
	collegati anche con organismi operanti nei settori analoghi;	
	-promuovere iniziative di formazione e informazione;	
	-organizzazione di attività di informazione, sensibilizzazione	
	e formazione per aspiranti genitori adottivi e gestione inte-	
	grale delle procedure di adozione nazionale ed internazionale	
	all'estero;	
	-studio di problemi riguardanti gli aspetti giuridici, psico-	
	logici, sanitari dell'istituto della adozione;	
	-promuovere e realizzare studi, ricerche e progetti per la	
	promozione e l'attuazione di programmi di cooperazione con i	
	paesi in via di sviluppo, nel contesto del volontariato e del-	
	la cooperazione internazionale;	
	-realizzare la costituzione di centri di riferimento per l'al-	
	fabetizzazione, l'assistenza sanitaria, le attività artigiane	
	e l'assistenza sociale nei paesi in via di sviluppo;	
	-realizzare o contribuire alla realizzazione di programmi di	
	sviluppo in collaborazione con o.n.g., associazioni e istitu-	
	zioni locali, regionali e nazionali;	
	-intervenire e inviare volontari e personale specializzato nei	
	p.v.s. per solidarietà, fratellanza e per gli scopi prefissi	
	dall'associazione;	
	-organizzare, promuovere e gestire progetti di cooperazione	

decentrata, rivolti ai minori dei paesi in via di sviluppo e nelle aree di emergenza, finalizzati alla prevenzione dell'abbandono del minore e alla sua crescita integrale all'interno della famiglia, anche mediante progetti di sostegno a distanza;

-offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita culturale;

-programmare, produrre e gestire un'attività culturale, editoriale-informatica, sia individuale che di gruppo, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione e fornire servizi culturali;

-organizzare seminari, mostre, convegni, corsi di istruzione, di formazione professionale, di primo soccorso, di qualificazione, concorsi e a tal fine chiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte dei privati e degli enti competenti;

-favorire incontri, seminari, tavole rotonde a cui potranno prendere parte anche i non associati;

-partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità locale;

-organizzare il soccorso e trasporto di ammalati e feriti mediante ambulanze e altri mezzi idonei;

-promuovere attività di educazione sanitaria;

-assistenza infermieristica e socio-sanitaria;

-assistenza integrativa per case di riposo e case di cura;

-servizi, sia singolarmente che in maniera integrata e coordinata tra loro, di assistenza domiciliare e ospedaliera, assistenza sociale, sanitaria, terapeutica, infermieristica, e riabilitativa in favore di anziani, infermi e portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali, nonché in favore di ex degenti di istituti psichiatrici, di soggetti in trattamento psichiatrico, di tossicodipendenti, di alcolisti, di minori e famiglie in situazioni di disagio, al fine di prevenirne l'istituzionalizzazione e favorirne la riabilitazione e l'integrazione sociale, anche attraverso programmi terapeutici differenziati nonché piani d'inserimento lavorativo personalizzati aventi finalità riabilitative che colleghino funzionalmente la predetta attività socio-assistenziale con l'intera attività di servizi svolta, ed anche in collaborazione con le asp, gli enti locali e le associazioni rappresentative dei soggetti suddetti;

-fornire l'assistenza di cui sopra anche in caso di degenza presso case di cura, case di riposo o luoghi di villeggiatura;

-gestire servizi di telesoccorso, tele-controllo, tele-assistenza, telemedicina e servizi telematici in genere in favore di anziani, disabili e di tutte le categorie di svantaggio sociale, anche tramite adesione ad associazioni o controlli locali, nazionali ed internazionali;

-gestire centri residenziali e/o semi-residenziali, socio-

	educativi, terapeutici e di riabilitazione, centri diurni,	
	centri di ritrovo, circoli ricreativi, comunità alloggio, case	
	famiglie, case di riposo, case-albergo, residenze sanitarie	
	assistenziali, centri e servizi di accoglienza, in favore di	
	tutte le categorie di svantaggio sociale;	
	-fornire assistenza domiciliare ed ambulatoriale ad anziani, a	
	soggetti portatori di handicap fisico e psichico, a malati e	
	bambini ed a qualunque altro soggetto che necessiti di assi-	
	stenza o riabilitazione onde favorire l'esercizio di attività	
	che altrimenti sarebbero precluse;	
	-fornire assistenza, animazione e gestione di case di riposo,	
	compresa eventuale somministrazione di cibi e bevande;	
	-fornire assistenza, animazione e gestione di comunità allog-	
	gio, compresa somministrazione di cibi e bevande;	
	-fornire assistenza, animazione e gestione di centri diurni,	
	compresa somministrazione di cibi e bevande;	
	-fornire assistenza, animazione e gestione di ospedali e day	
	hospital compresa somministrazione di cibi e bevande;	
	-fornire trasporto ed accompagnamento di soggetti anziani,	
	portatori di handicap fisico e psichico, malati e bambini ed a	
	qualunque altro soggetto che necessiti di assistenza, sia nel	
	territorio nazionale che estero;	
	-fornire servizi di assistenza presso soggiorni estivi per an-	
	ziani;	
	-realizzare e gestire case di riposo, casa famiglia, centro	

	diurno e s.i.r. (struttura intermedia residenziale);	
	-gestire centro diurno o centro sociale per anziani presso la	
	casa di riposo;	
	-fornire assistenza domiciliare diurna e notturna;	
	-gestire servizio prenotazioni visite specialistiche; disbrigo	
	pratiche sanitarie - amministrative;	
	-fornire servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione ef-	
	fettuati a domicilio presso la famiglia, la scuola e/o altre	
	strutture di accoglienza, presso ospedali, case di cura, case	
	di riposo, in luoghi di villeggiatura marini e montani;	
	-realizzare e gestire strutture di accoglienza per persone an-	
	ziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per re-	
	sidenze protette;	
	-realizzare e gestire comunità terapeutiche;	
	-realizzare e gestire strutture protette, comunità alloggio,	
	unità di convivenza, centri socio riabilitativi, case di ripo-	
	so, asili nido, case di cura, ecc.;	
	-attività connesse all'utilizzo di nuove tecnologie (telemedi-	
	cina, telesoccorso/teleassistenza);	
	-attività territoriale di prevenzione del disagio e promozione	
	della salute;	
	-attività di prevenzione e cura e/o riabilitazione sanitaria e	
	sociale per portatori di handicap fisico-psichico e/o senso-	
	riale, minori, anziani, sofferenti psichici, mediante servizi	
	sanitari e di riabilitazione;	

-assicurare continue occasioni di formazione, aggiornamento ed approfondimento professionale, culturale e sociale per i soci allo scopo di garantire prestazioni professionali adeguate al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione si propone, inoltre, di:

-favorire e contribuire alla nascita e allo sviluppo di iniziative didattiche, culturali ed educative (pubbliche o private), che riguardano principalmente i minori e soggetti svantaggiati per condizioni razziali, sociali, economiche e culturali;

-favorire lo sviluppo di progetti ed interventi a carattere socio-culturale nei settori della comunicazione, formazione, informazione, innovazione, ambiente, scuola, salute, ecc.;

-realizzare e/o gestire comunità alloggio, centri diurni e residenze per giovani in difficoltà, minori, ragazze madri ecc.;

-promuovere, organizzare e gestire attività e manifestazioni culturali;

-promuovere e sviluppare il turismo sociale, culturale anche attraverso l'organizzazione e la gestione di viaggi, visite guidate ecc.;

-gestione asili nido;

-realizzazione e gestione di centri di informazione e orientamento;

-attività di formazione professionale, insegnamento, consulenza, ricerca, documentazione e attività editoriali connesse;

	-promozione e organizzazione di convegni scientifici in materia socio-sanitaria ed educativa;	
	-gestire ricerche territoriali nel campo della sanità e dei servizi sociali;	
	-realizzazione e gestione di strutture o comunità terapeutiche agricole, fattorie didattiche, finalizzate alla didattica ed alla terapia attraverso l'uso di animali (ippoterapia, dogterapia, ecc.);	
	-svolgimento di servizi rivolti a minori ed adolescenti attraverso: la gestione complessiva di:	
	-comunità familiari; comunità educative;	
	-comunità di pronta accoglienza; -comunità alloggio per adolescenti; asili nido e/o nidi di infanzia; centri per l'infanzia;	
	-spazi per bambini e per famiglie;	
	-centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti; servizi itineranti per l'infanzia e per l'adolescenza; scuole materne;	
	-centri gioco con affido;	
	-servizi "tempo per le famiglie":	
	*centri estivi; centri ricreativi	
	*centri di prima accoglienza per minori in attesa di giudizio	
	la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture.	
	Le prestazione dei sotto indicati servizi di carattere terri-	

	toriale: servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educa-	
	tive familiari servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;	
	-servizi educativi ed assistenziali territoriali, scolastici	
	e/o domiciliari; servizio di dopo scuola, a bambini nell'età	
	prescolare e scolare;	
	-servizi a sostegno delle famiglie multiproblematiche volti a	
	garantire la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e lo svi-	
	luppo pedagogico-educativo;	
	-promozione dell'educazione sportiva nelle scuole;	
	-la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa	
	a quelle sopraindicate.	
	Lo svolgimento di servizi rivolti a disabili, minori ed adul-	
	ti, attraverso: la gestione complessiva di:	
	-comunità alloggio;	
	-comunità socio -educativa -riabilitativa; residenze protette;	
	-centri socio -educativi -riabilitativi diurni.	
	La gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strut-	
	ture.	
	La prestazione dei sotto indicati servizi di carattere terri-	
	toriale: servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educa-	
	tive familiari; servizi educativi ed assistenziali scolastici;	
	servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a pro-	
	muovere l'integrazione sociale e lavorativa; servizi presso	
	soggiorni climatici; servizi di trasporto; servizi di attività	
	motoria; servizi di psicomotricità; servizi di musicoterapica;	

	attività sportivo-riabilitativa.	
	La prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a	
	quelle sopraindicate.	
	Lo svolgimento di servizi rivolti ad anziani, attraverso:	
	la gestione complessiva di:	
	comunità alloggio; case albergo; case di riposo; residenze	
	protette; centri diurni; la gestione di servizi integrativi	
	nelle sopraindicate strutture.	
	La prestazione dei sotto indicati servizi di carattere terri-	
	toriale: servizi di assistenza domiciliare e di base; servizi	
	di assistenza tutelare; servizi di assistenza domiciliare in-	
	tegrata; servizi di assistenza anche tutelare presso soggiorni	
	climatici; servizi di trasporto; servizi di animazione e di	
	sostegno tendenti a promuovere l'integrazione sociale; servizi	
	di attività motoria; servizi di psicomotricità; servizi di mu-	
	sicoterapica; - la prestazione di qualunque altra attività af-	
	fine o connessa a quelle sopraindicate.	
	Lo svolgimento di servizi rivolti all'area delle problematiche	
	psico - sociali: la gestione complessiva di:	
	-comunità alloggio per persone con disturbi mentali; comunità	
	alloggio per ex tossicodipendenti; comunità alloggio per ge-	
	stanti e/o per madri con figli a carico; comunità familiari;	
	alloggi sociali per adulti in difficoltà; centri di pronta ac-	
	coglienza per adulti; centri di pronta accoglienza per ex-	
	detenuti; case famiglia; case di accoglienza per donne vittime	

	di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale; alloggi per soggetti sottoposti a misure alternative alla pena detentiva; promozione e gestione di centri sportivi e polisportivi rivolti anche a persone in stato di disagio; promozione e gestione di laboratori agricoli, artigianali, artistici rivolti a persone in stato di disagio; servizi di attività motoria; servizi di psicomotricità; servizi di musicoterapica; attività sportivo-riabilitativa.	
	La gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture.	
	Le prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale; servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuovere l'integrazione sociale e lavorativa; la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.	
	L'Associazione ha inoltre per oggetto la gestione di:	
	-centri di salute mentale;	
	-presidi per il trattamento delle tossicodipendenze;	
	-strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;	
	-presidi per la tutela della salute mentale e in particolare centri diurni psichiatrici e day hospital psichiatrici;	
	-strutture residenziali psichiatriche;	

	-strutture residenziali e diurne per il trattamento dei di-	
	sturbi alimentari; strutture residenziali e diurne per il	
	trattamento dell'autismo;	
	-strutture residenziali e diurne per il trattamento dell'alz-	
	heimer; strutture di riabilitazione e strutture educativo -	
	assistenziali per tossicodipendenti;	
	-residenze sanitarie medicalizzate; residenze sanitarie tera-	
	peutiche; residenze sanitarie riabilitative; residenze sanita-	
	rie assistenziali;	
	-nuclei di assistenza residenziale all'interno di strutture	
	protette; centri semiresidenziali; centri residenziali cure	
	palliative (hospice); tutte le strutture sociali, sanitarie e	
	socio sanitarie residenziali o semiresidenziali per giovani in	
	difficoltà, soggetti in disagio sociale; centri di aggregazio-	
	ne giovanile; sportelli o centri informa giovani e/o donne;	
	sportelli per extracomunitari e stranieri; centri di acco-	
	glienza profughi; centri di accoglienza rifugiati; centri di	
	identificazione stranieri ed extracomunitari; servizi di me-	
	diazione linguistica; servizi ludico ricreativi; ludobus;	
	servizio di portierato sociale; servizio di cuoco -aiuto cuoco	
	e di lavanderia in strutture; servizio infermieristico e fio-	
	sioterapico sia a domicilio che presso strutture; servizio au-	
	siliario-inservientistico; servizio di scodellamento pasti;	
	servizio di refezione scolastica; servizio di assistenza in	
	scuolabus e durante trasporti; servizi di trasporto sociale;	

servizi di telefonia sociale e di telemedicina; servizi di telemonitoraggio; centri di ascolto e consulenza dializzati, neuropatici e trapiantati; servizi di assistenza sociale; promozione e gestione di attività di pet therapy; qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.

L'Associazione ha inoltre per oggetto la gestione di:

-servizi infermieristici presso ambulatori dedicati, domicilio e/o farmacie, quali: prelievi di sangue per esecuzione di esami diagnostici; prelievi di campioni biologici; rilevazione parametri vitali, cateterismi vescicolari a scopo diagnostico, terapeutico o di mantenimento; clisteri di pulizia e terapeutici;

-somministrazione di farmaci per via intramuscolare, sottocutanea, intradermica, endovenosa, orale, rettale e transdermiche; medicazione di ferite traumatiche, chirurgiche e piaghe da decubito; rimozione punti di sutura; controllo condizioni cliniche di persone soggette ad "ospedalizzazione domiciliare"; controllo condizioni cliniche a domicilio e/o ambulatoriale nel post operatorio; controllo, utilizzo ed addestramento dei parenti all'utilizzo di macchinari sanitari specifici e necessari all'utente (educazione sanitaria); misurazione glicemia, colesterolo, trigliceridi; esecuzioni di elettrocardiogrammi, manutenzione ed educazione sanitaria per stomie chirurgiche e relativi presidi; espletamento di bendaggi funzionali elastici e non, altre pratiche integrate ed ampliate a

	discrezione di medici di base o medici specialisti;	
	-collaborazione con medici di medicina di base, specialisti,	
	case di riposo e laboratori analisi cliniche;	
	-gestione campagne di vaccinazioni e/o screening in collabora-	
	zione con strutture pubbliche e private;	
	-servizi infermieristici presso farmacie;	
	-educazione sanitaria di base alla popolazione laica, asili,	
	scuole e comunità di vario genere.	
	Servizi di "portineria sociale" ovvero interventi di tipo psi-	
	cosociale o di cura della persona come: riassetto della casa,	
	fornitura pasti, igiene personale; lavaggio biancheria, com-	
	missioni giornaliere (farmaci, esami di laboratorio, esami	
	strumentali, pagamenti bollette, altro).	
	Realizzazione, gestione ed organizzazione di ambulatori infer-	
	mieristici e delle professioni sanitarie e di studi infermie-	
	ristici dedicati e relative succursali.	
	Animazione presso enti pubblici e/o privati (es. ospedali: re-	
	parti pediatria- casa di riposo ecc).	
	Consulenze mediche generiche e specialistiche.	
	La gestione e/o l'erogazione di servizi a strutture residen-	
	ziali, uccp e case di riposo sia pubbliche che private con	
	l'utilizzo di personale infermieristico e non;	
	L'assistenza in ogni sua forma, domiciliare ed ospedaliera, in	
	proprio o tramite terzi, a malati, portatori di handicap ed in	
	genere alle persone che ne facciano richiesta, nel pieno ri-	

spetto delle norme di legge sia domiciliare che di corsia;

servizi di assistenza infermieristica professionale, compresi quelli di natura fisioterapica, ostetrica e logopedica, l'assistenza resa in qualità di vigilatrici d'infanzia, trasporto malati, sia con mezzi propri che altrui trasporto sangue ed organi.

La realizzazione di modelli organizzativi, gestionali, tecnologici ed innovativi che intervengano positivamente sullo sviluppo della buona sanità e dei servizi socio-assistenziali attraverso modalità gestionali ed organizzative avanzate, sia in senso tecnologico che formativo, strumentale, strutturale la consulenza organizzativo-gestionale, l'utilizzo delle tecnologie usuali ed avanzate, la commercializzazione di idee e prodotti inerenti, la promozione con o senza interventi successivi dello sviluppo in sanità, l'elaborazione di dati e la conduzione di strutture atte allo scopo.

La promozione, organizzazione, gestione e svolgimento di corsi di formazione professionale, di specializzazione, di aggiornamento di qualsiasi natura ed in ogni settore di cui al presente oggetto sociale, privati ed in regime di convenzione con istituti ed enti pubblici, corsi di primo soccorso per l'utilizzo del dae secondo le linee guida vigenti a livello nazionale e regionali, comprese tutte le attività accessorie, quali: servizi di monitoraggio, valutazione e certificazione allievi e docenti, anche per conto di terzi, con l'utilizzo di

fondi pubblici o privati, con lo scopo, attraverso un'adeguata formazione, di facilitare l'immissione delle risorse umane nei vari processi produttivi.

Il supporto tecnico/scientifico/organizzativo alle attività volte al miglioramento dei disturbi e delle patologie della cronicità, la morbidità, il decadimento fisiologico e patologico, la senilità, l'immaturità; inerenti le fasi femminili della pubertà, gravidanza, maternità e della menopausa; inerenti la prevenzione, diagnosi e terapia di disturbi e patologie femminili e di coppia; il supporto tecnico/scientifico/organizzativo alle attività relative al sostegno alle famiglie, alla genitorialità ed all'infanzia; inerenti lo sviluppo culturale, la socializzazione e l'aggregazione di adolescenti e giovani.

Il supporto tecnico/scientifico/organizzativo alle attività socio-assistenziali, culturali, rivolte agli immigrati, comunitari e non, per l'inclusione e l'integrazione sociale; il supporto tecnico/scientifico/organizzativo alle attività di prevenzione e trattamento delle dipendenze ed alle attività inerenti il servizio di pronto intervento socio-sanitario per le situazioni di emergenza personali e familiari; attività inerenti i servizi di trasporto a sostegno delle altre attività dell'oggetto sociale.

La collaborazione con liberi professionisti ed altre Associazione in genere pubbliche e private.

L'Associazione potrà altresì svolgere direttamente o in appalto o convenzione con enti pubblici o privati le seguenti attività socio sanitarie: assistenza domiciliare; telesoccorso, tele medica e/o teleassistenza; trasporto di infermi; attività educativa domiciliare; attività ludico-educativa e di cura; attività socio-riabilitative da svolgere in strutture residenziali e semiresidenziali.

L'Associazione potrà inoltre compiere, in via strumentale e/o accessoria a quelle precedentemente elencate, le seguenti attività:

-gestire mense, reparti ospedalieri pubblici e privati di case di cura, di riposo, cliniche di proprietà proprie e di terzi con personale autonomo, proprio, di terzi specializzato e non; fornire servizi di pulizia ed igiene; fornire servizi di segretariato, centralino ed amministrativi; progettazione realizzazione, vendita ed assistenza di sistemi informativi; consulenza gestionale; fornire servizi di portierato notturno e diurno; erogare servizi di assistenza tecnica ed organizzativa, formativa, a singoli medici, associazioni di medici, cooperative, Associazione, dalla progettazione di sistemi, servizi e modelli, allo start up, alla gestione dei servizi non sanitari, ma complementari; il tutoraggio e la consulenza organizzativo-gestionale, il controllo di qualità e di gestione, la stesura e l'attività di implementazione di progetti e di servizi nel campo sanitario e socio assistenziale.

Su delibera dell'organo amministrativo potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria ed alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio.

Il tutto nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre Associazione od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

L'Associazione può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

I su indicati servizi potranno essere acquisiti anche tramite partecipazione a gare d'appalto e trattative pubbliche e private e intrattenere con lo stato e gli altri enti pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della Associazione.

L'Associazione ha infine per oggetto:

1.1a esecuzione di progetti di ricerca scientifica e/o di formazione professionale e/o di incarichi di consulenza nell'ambito dei servizi assistenziali, socio -sanitari ed educativi;

2.1a gestione di centri vacanze e la promozione di attività turistica sotto qualsiasi forma per soggetti svantaggiati e loro familiari nel rispetto delle condizioni contrattuali o previste dalla legge;

3.1a promozione dello sviluppo ed il finanziamento di altre associazioni, in particolare di quelle previste dalla lettera b) dell'articolo 1, comma 1 della legge n. 381 dell'8 novembre 1991 come previsto dall'articolo 11 della stessa legge;

4.1a promozione della cultura della solidarietà;

5.1a promozione e l'organizzazione di convegni, seminari, pubbliche manifestazioni inerenti i servizi socio sanitari ed educativi, la cultura della solidarietà e della cooperazione sociale, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

I su indicati servizi potranno essere acquisiti anche tramite partecipazione a gare d'appalto e trattative pubbliche e private e intrattenere con lo stato e gli altri enti pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della Associazione.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

L'Associazione può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, l'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonchè potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di

professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'Associazione potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

L'Associazione, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale è in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Le suddette attività vengono svolte in forma di azione volontaria, azione di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi oppure azione di mutualità o di produzione o di scambio di beni o servizi.

L'associazione può svolgere altre diverse attività, anche commerciali e produttive, purché queste siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 6 Codice

del Terzo Settore.

Articolo 4 - SEDE

La associazione ha sede nel Comune di **Vibo Valentia, Viale Accademie Vibonesi n.81.**

Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede della associazione e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera dell'assemblea degli associati e, ai sensi dell'art. 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, dovrà essere tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo o da legale rappresentante dell'ente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 5 - DURATA

La associazione ha durata fino al **31 dicembre 2099.**

La associazione può essere prorogata con decisione dell'assemblea degli associati.

Articolo 6 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO

La associazione non persegue alcuno scopo di lucro.

La associazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di di-

scriminazione.

Articolo 7 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio degli associati e dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con l'associazione, è quello che risulta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A tal fine la associazione potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

SEZIONE II - IL PATRIMONIO

Articolo 8 - PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della associazione è costituito dalle quote di iscrizione versate dagli associati, per complessivi euro 300,00 (trecento/00).

Il patrimonio dell'associazione, oltre che dalle quote versate dagli associati come sopra, è costituito:

- dai beni mobili di proprietà dell'associazione;
- dai beni immobili di proprietà dell'associazione;
- da eventuali riserve costituite con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e/o lasciti in favore dell'associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale.

A tali fini, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, Codice del Terzo Settore e solo se ciò sia effettivamente necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2. In ogni caso, il numero dei lavoratori assunti e/o dei prestatori di cui ci si avvale non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari impiegati o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 9 - RACCOLTA FONDI

La associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 10 - UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), Codice del Terzo Settore;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo Settore;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 11 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento della associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Ter-

zo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli.

Articolo 12 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

L'assemblea degli associati può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2447-bis e seguenti codice civile e di cui all'art. 10 Codice del Terzo Settore.

SEZIONE III - PARTECIPAZIONI

Articolo 13 - AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

Possono partecipare all'associazione persone fisiche, in un numero non inferiore a sette, oppure altre associazioni di promozione sociale o altri enti senza scopo di lucro o del terzo settore, in un numero non inferiore a tre.

Il numero degli enti senza scopo di lucro o del terzo settore partecipanti all'associazione non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale partecipanti alla medesima associazione.

Se, nel corso della vita dell'associazione, il numero degli associati diviene inferiore a quello indicato al precedente comma, gli associati devono essere integrati entro il termine di un anno dal verificarsi di tale evento, pena la cancella-

zione automatica dell'associazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Partecipanti all'associazione possono essere tutte le persone la cui domanda di ammissione viene accettata dall'organo amministrativo e che versino, all'atto di ammissione, una quota di iscrizione iniziale, attualmente ammontante ad un importo di euro 100,00; la quota iniziale può essere modificata ogni anno dall'organo amministrativo.

Ogni associato, a partire dall'anno successivo rispetto a quello di iscrizione, è tenuto al versamento di una quota associativa annuale; anche la quota annuale che può essere modificata ogni anno dall'organo amministrativo.

L'ammissione di un nuovo associato avviene, su domanda dell'interessato, con decisione dell'organo amministrativo; tale decisione deve essere comunicata all'interessato ed annotata sul libro associati.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere debitamente motivato dall'organo amministrativo; il rigetto deve essere comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto dell'ammissione, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea degli associati ovvero altro organo associativo eletto dall'assemblea a tal fine.

Non è possibile prevedere alcuna tipologia di discriminazione

in relazione all'ammissione di nuovi associati.

Articolo 14 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ciascun associato ha il diritto:

- di partecipare a tutte le attività dell'associazione;
- di votare, trascorsi tre mesi dalla sua iscrizione nel libro associati.

Ciascun associato ha il dovere:

- di collaborare al perseguimento delle finalità associative;
- di osservare la prescrizioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;
- di osservare le decisioni degli organi sociali;
- di provvedere al pagamento della quota associativa e dei contributi associativi.

Articolo 15 - CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

L'associato cessa di partecipare all'associazione nei seguenti casi:

- recesso dell'associato comunicato per iscritto all'organo amministrativo;
- morosità dell'associato nel pagamento della quota associativa, protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del termine di versamento;
- morte dell'associato;
- esclusione dell'associato;
- estinzione o scioglimento dell'associazione.

L'associato receduto, deceduto o escluso non ha diritto al

rimborso delle quote associative versate.

Articolo 16 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE

È fatto divieto assoluto di cedere la partecipazione o la quota associativa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 35, comma 2, Codice del Terzo Settore.

Articolo 17 - RECESSO DELL'ASSOCIATO

L'associato può sempre recedere dalla associazione, senza condizioni o limiti.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

L'associato che recede non ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al patrimonio.

Articolo 18 - MORTE DELL'ASSOCIATO

In caso di morte dell'associato, gli associati superstiti non devono liquidare la quota di partecipazione agli eredi.

Gli associati superstiti possono continuare l'attività associativa con gli eredi, a condizione che questi vi acconsentano.

Articolo 19 - ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione dell'associato per giusta causa.

SEZIONE IV - ORGANI SOCIALI

IV.1 - L'AMMINISTRAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di quattro Consiglieri, all'interno del quale devono essere nominati:

- un Presidente;
- un Vicepresidente;
- un Segretario;
- un Tesoriere.

Il Presidente o, in caso di sua assenza o suo impedimento di qualunque genere, il Vicepresidente:

- effettua l'ordinaria amministrazione dell'ente e ne cura l'andamento;
- fa rispettare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni;
- convoca l'Assemblea degli associati e il Consiglio di Amministrazione;
- predispone la bozza del bilancio e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- rappresenta l'ente di fronte ai terzi, anche in giudizio.

Il Segretario:

- coadiuva Presidente e Vicepresidente nello svolgimento delle loro funzioni;
- verbalizza le assemblee soci e le adunanze dell'organo amministrativo;

- cura la tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere:

- cura la tenuta della cassa dell'ente;

- cura la tenuta della contabilità dell'ente;

- effettua verifiche e controlli contabili;

- coadiuva il Presidente o Vicepresidente nella predisposizione della bozza del bilancio.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, Codice del terzo Settore, i primi amministratori sono nominati con l'atto costitutivo, mentre, successivamente, gli amministratori sono nominati dall'assemblea degli associati secondo le modalità di decisione di cui all'articolo 30 del presente statuto.

Può assumere la carica di amministratore solo chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

La maggioranza degli amministratori viene scelta tra le persone fisiche associate ovvero tra quelle indicate dalle persone giuridiche associate, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 2, Codice del Terzo Settore e 2382 codice civile.

Gli amministratori possono essere anche non associati, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, Codice del Terzo Settore.

Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi

nome, cognome, luogo e data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi é attribuita la rappresentanza legale dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, Codice del Terzo Settore.

Articolo 21 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dagli associati al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (inclusa l'ipotesi in cui venga meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari), l'assemblea degli associati provvede alla loro sostituzione.

Articolo 22 - DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente, sempre che ciò non sia già stato fatto dall'assemblea degli associati in sede di elezioni. Il Presidente: coordina ed indirizza l'attività dell'ente; predispone e presenta il bilancio preventivo e consuntivo; esegue le delibere dell'assemblea degli associati e delle adunanze dell'organo

amministrativo; nomina i delegati alle riunioni degli organismi provinciali e regionali cui l'ente partecipi.

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare riunendosi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio può essere convocato anche fuori dalla sede legale. In ogni caso, affinché il consiglio sia validamente convocato, occorre che la convocazione e le modalità di svolgimento non siano ingiustificatamente ostative per l'esercizio delle prerogative degli aventi diritto.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in

tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo.

Articolo 23 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue competenze ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 codice civile, nei limiti di compatibilità.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 24 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'ente spetta a ciascun consigliere, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della associazione spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, Codice del Terzo Settore. Le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 25 - COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Gli associati possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica, od assegnare emolumenti, compensi o corrispettivi.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro emolumento, compenso o corrispettivo è sta-

bilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Articolo 26 - CONFLITTO DI INTERESSI

Ai sensi dell'articolo 27 Codice del Terzo Settore, al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter codice civile.

Articolo 27 - RESPONSABILITÀ

Ai sensi dell'articolo 28 Codice del Terzo Settore, gli amministratori rispondono nei confronti dell'ente, degli associati, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 codice civile e dell'art. 15 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 codice civile, in quanto compatibile.

Ogni associato o almeno un decimo degli associati in caso di più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, comma 2, codice civile.

Non è consentita la rinuncia o la transazione da parte della

associazione o degli associati all'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Delle obbligazioni e dei debiti assunti dall'associazione rispondono gli amministratori ed anche coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione indipendentemente dalla carica ricoperta.

IV.2 - IL CONTROLLO E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 28 - ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea degli associati può eleggere un organo di controllo, monocratico o collegiale, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando lo ritenga opportuno in ragione della complessità dell'organizzazione e delle attività esercitate dall'associazione.

La nomina di un organo di controllo è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: cinque unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria

quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dagli associati al momento della nomina e non sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia sta-

to redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo

14 Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto

dell'organo di controllo risultano dal bilancio sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi mo-

mento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e

di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministra-

tori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su de-

terminati affari.

Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso del-

le spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Gli associati possono inoltre assegnare ai componenti

dell'organo di controllo emolumenti, compensi o corrispettivi.

Articolo 29 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o

una società di revisione legale iscritti nell'apposito regi-

stro quando supera per due esercizi consecutivi due dei se-

guenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro

1.100.000,00 (un milione e centomila virgola zero zero);

- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro

2.200.000,00 (due milioni e duecentomila virgola zero zero);

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: dodici

unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due eserci-

zi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.

IV.3 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 30 - DECISIONI DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli associati è l'organo deliberativo dell'associazione. Rappresenta tutti gli associati e le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale.

L'assemblea è convocata dagli amministratori anche quando lo ritengano necessario e ne facciano richiesta, ovvero ne facciano richiesta scritta, con indicazione specifica delle materie da trattare, almeno un decimo degli associati; in questo caso, la convocazione deve essere fatta entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'assemblea e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora dell'assemblea, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal soggetto designato dalla stessa.

Le funzioni di segretario vengono affidate dal Presidente dell'assemblea ad un altro associato, salvo che siano già svolte da un notaio.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e in seconda o ulteriori convocazioni qualunque sia il numero dei partecipanti.

In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Il voto, pertanto, è da intendersi per teste.

Il voto è palese, ad accezione della nomina delle cariche sociali che sono elette a scrutinio segreto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ (due terzi) degli associati in prima convocazione e almeno $\frac{1}{3}$ (un terzo) in seconda o successive convocazioni e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in Assemblea.

Al fine di sciogliere l'associazione e devolvere il patrimonio sociale è necessario il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati in caso di numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in ca-

so di numero di associati non inferiore a cinquecento.

L'intervento in assemblea è consentito anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero con l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 31 - COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea della associazione:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei componenti degli altri eventuali organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 32 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale

sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e la quota di partecipazione di ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione degli associati favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli associati.

SEZIONE V - IL BILANCIO

Articolo 33 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato dall'organo amministrativo agli associati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e ge-

	stionale della associazione e le modalità di perseguimento	
	delle finalità statutarie e di legge.	
	Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate	
	comunque denominate inferiori ad euro 220.000,00 (ducentoven-	
	timila virgola zero zero) può essere redatto nella forma del	
	rendiconto per cassa.	
	Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica	
	definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche	
	Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.	
	L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario	
	e strumentale delle attività di cui all'articolo 3, del pre-	
	sente statuto, nella relazione di missione o in una annotazio-	
	ne in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa	
	al bilancio.	
	Articolo 34 - BILANCIO SOCIALE	
	Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate	
	comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione	
	virgola zero zero) l'organo amministrativo deve depositare	
	presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pub-	
	blicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto	
	secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del La-	
	voro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di	
	cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore e il Consiglio	
	Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri	
	elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimen-	

sioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'organo amministrativo deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito internet della associazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 35 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture prescritte nei precedenti articoli 33 e 34 del presente statuto, l'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

SEZIONE VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della associazione, l'assemblea degli associati nomina un liquidatore scelto tra gli associati stessi.

Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 37 - ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE

Al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore, l'associazione viene iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 38 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore e del Codice Civile).

F.to:

Vincenzo Rocco Bruni

Krimiska Olena

Giuseppe Antonio Bruni

Gianluca Perrella

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, NEI MIEI ROGITI.
CATANZARO, 21 novembre 2024